IL LAVORATORE NON PUÒ CHIEDERE ALL'ENTE PREVIDENZIALE LA REGOLARIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI OMESSI DAL DATORE E ORMAI PRESCRITTI (CASSAZIONE, SEZ. LAV., 24.08.2026, N. 24749)

scritto da goal | 12 Ottobre 2026



*di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna**

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., 24 agosto 2026 n. 24749 del 13 maggio 2026, depositata in data 24 agosto 2026), la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito la propria posizione in ordine ai presupposti ed ai limiti di responsabilità del datore nei confronti dell'Ente previdenziale e/o del dipendente, in caso di inadempimento all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali dovuti sulla retribuzione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, in caso di omissione del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, il lavoratore non ha diritto di agire nei confronti dell'ente previdenziale stesso per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, neppure quando l'ente, nonostante la denuncia, non abbia provveduto al

recupero e i contributi siano prescritti.

In altre parole, il lavoratore non ha titolo per convenire in giudizio l’Ente previdenziale, nella sua qualità di debitore, nei suoi confronti, dell’assegno pensionistico dovuto in corrispondenza dei contributi versati.

Tuttavia, la Suprema Corte, consolidando il suo orientamento nella materia in esame (v. Cass., sez. lav., n. 701 del 9.01.2024), ha statuito la legittimità dell’azione del dipendente nei confronti del datore di lavoro, ossia del soggetto istituzionalmente tenuto al versamento, anche in sua vece, dei contributi previdenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali conseguente all’inadempimento contributivo oppure chiedere all’ente la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio
(studiolegale@daverioflorio.com)